

STATUTO

DeLL'ASSOCIAZIONE "ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA"

ADERENTE ALL'ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ

ARTICOLO 1 - NATURA GIURIDICA

L'Associazione « **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA** Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore » è :

1. un Ente senza personalità giuridica, regolata ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile ed è un Ente non commerciale, senza fini di lucro, , in ottemperanza con i disposti normativi di cui [agli artt. 76 e 87 della Costituzione](#), al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto ancora efficaci ed applicabili ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e nello specifico agli artt. 35, 36 e 85 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;
2. una organizzazione democratica di persone, apartitica e non confessionale. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;
3. un ente che opera mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che si propone di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore (quando ci sarà).

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE , SEDE E DURATA

- a. E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata “ **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA** Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore” e più brevemente " ANGSA PARMA- APS/ETS" e qui di seguito anche definita come "Associazione".
- b. L'Associazione ha sede in Parma (PR).
- c. Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- d. Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Parma - **Via Montebello, n. 80**.
- e. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto

ARTICOLO 3 – FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. L'Associazione " **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS è un'associazione, per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Promuove e favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione delle persone con autismo, dei familiari e delle persone che si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione.
2. L'**Autismo** è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che le circonda peculiare. In alcuni casi le persone con autismo sentono l'essere autistici come un aspetto fondamentale della loro identità. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo e disabilità formulate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) della Società Psichiatrica Americana e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
3. La **visione** dell'" **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS aderisce alla visione di ANGSA Nazionale ed è:
 - Vogliamo costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti come la sua qualità della vita.
4. I **valori** che ispirano l'azione dell'Associazione " **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS fanno riferimento sia alle qualità delle persone con autismo sia a quelle che devono distinguere le persone che gli sono vicino, tra queste:

- a. **Tenacia.** Le persone con autismo sono molto determinate, a volte ostinate, nell'ottenere quello che preferiscono. Lo sono anche le persone che gli sono vicine, sanno di doversi confrontare con questa perseveranza e caparbia, sviluppandone altrettanta. Per questo l'ANGSA è tenace e paziente, determinata e ragionevole nel raggiungere i suoi obiettivi.
 - b. **Rispetto delle diversità.** L'essere autistici comporta osservare e rapportarsi con il mondo in modo originale e caratteristico, per questo chi si confronta con le persone con autismo deve esser capace di comprendere, misurarsi e accettare questa diversità. Per questo l'ANGSA rispetta questa come ogni diversità e mira ad abbattere ogni discriminazione e pregiudizio nei confronti di gruppi e persone per la loro differenza.
 - c. **Importanza della conoscenza e della ricerca scientifica.** Le origini e le cause del Disturbo dello Spettro Autistico non sono ancora del tutto chiarite e per anni, intorno alle numerose incertezze e punti interrogativi, sono emerse ipotesi e congetture che, per esempio, colpevolizzavano le mamme o i genitori costituendo un ostacolo sia alla loro comprensione che ad un intervento adeguato o all'inclusione sociale. Per questo ANGSA crede sia fondamentale la ricerca scientifica e gli interventi fondati su prove di efficacia (evidence-based).
 - d. **Partecipazione.** Spesso le persone con autismo non riescono ad esprimersi verbalmente o pienamente, per anni i familiari delle persone con autismo, come per quelle con disabilità, hanno dovuto subire politiche e interventi sanitari senza poter esprimere il patrimonio di bisogni e conoscenze che avevano sviluppato. Per questo l'ANGSA ritiene fondamentale garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con autismo e dei loro familiari in tutte le questioni che li riguardano. Nulla su di noi senza di noi.
5. Le **finalità istituzionali di interesse generale** che caratterizzano le APS/ETS nell'ambito delle finalità associative indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117 sono:
- a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - b. **interventi e servizi sociali (art 5 lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000-supplemento ordinario n. 186 Capo I *Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali* Art. 1. (Principi generali e finalità): La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- c. **Prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (art 5 lett. B)** come definiti dalle disposizioni vigenti in materia
 - d. **Prestazioni socio-sanitarie (art 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni:
 - i. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
 - ii. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.
 - iii. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a funzioni psicofisiche; natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; modalità di partecipazione alla vita sociale; fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
 - e. **Educazione, istruzione e formazione professionale (art 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 - f. **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett.H).**
6. L'Associazione "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS opera prevalentemente su base di volontariato ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono gratuite.

7. L'Associazione "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS stabilisce rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E OGGETTO SOCIALE

1. **Attività Istituzionale:** L'Associazione "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO PARMA**" APS/ETS è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita autonoma "Dopo di noi". L'Associazione quindi esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:
 - a. Attività di interesse generale;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.
2. **Attività di interesse generale:** A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione si propone di intervenire per assicurare:
 - a. **Diagnosi e intervento precoce**
 - Promuovere attività e campagne rivolte a realizzare una diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico.
 - Sostenere e diffondere l'informazione tra il personale medico, della scuola e dell'assistenza per riconoscere i segnali precoci dell'autismo.
 - Stimolare le amministrazioni pubbliche perché realizzino interventi e la "presa in carico" il più possibile tempestiva e adeguata nei primi anni di vita.
 - b. **Inclusione scolastica**

- Promuovere l'inclusione scolastica attraverso interventi competenti e costanti, l'adozione di un piano individualizzato e il legame con gli altri interventi sociali e sanitari così come previsto dalle normative.
- Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

c. Presa in carico e intervento socio-sanitario

- Ottenere una tempestiva, coordinata e multidisciplinare “presa in carico” delle persone con autismo, la realizzazione del progetto individuale e la costruzione di una rete di servizi fondata sulle più avanzate conoscenze scientifiche.
- Coordinare, sostenere, incentivare e promuovere la nascita di strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo.
- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati o enti di terzo settore aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro.

d. Inclusione lavorativa

- Promuovere l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di “presa in carico”.
- Sostenere e diffondere l'informazione sulle possibilità e le normative per inserimento lavorativo delle persone con autismo e con disabilità.
- Stabilire rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere attività lavorative che includano persone con autismo.

e. Informazione e consapevolezza

- Sostenere e promuovere attività di informazione e comunicazione per aumentare la conoscenza dell'autismo
- Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con autismo

- Promuovere la diffusione di informazioni e competenze specifiche tra ricercatori e operatori sociosanitari ed educativi mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche.
- Superare la stigmatizzazione e la discriminazione associata all'autismo che costituiscono il sostanziale ostacolo all'inclusione e alla qualità della vita delle persone con autismo.
- Proporre alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità.

f. Ricerca scientifica

- Sostenere, stimolare e orientare la ricerca scientifica verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.
- Collaborare con società e équipe scientifiche per includere l'esperienza delle persone con autismo e dei loro familiari nella definizione delle linee di ricerca, degli obiettivi e dei risultati.
- Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

g. Diritto ad un progetto di vita indipendente e al "Dopo di noi"

- Promuovere e prevedere gli interventi necessari a garantire i diritti alle persone con autismo quando né le stesse né i loro familiari sono in grado di tutelarne i diritti, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
- Stabilire rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere la realizzazione di progetti e strutture che garantiscano una vita indipendente aperta alla società delle persone con autismo.
- Prevenire e contrastare ogni fenomeno di discriminazione, segregazione e maltrattamento nei confronti delle persone con autismo nei luoghi dove vivono e lavorano.

3. Attività Istituzionale: L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
 - b. Partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative
 - c. acquistare beni mobili e immobili;
 - d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale
4. **Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:** Le attività direttamente connesse in via strumentale e/o secondaria rispetto all'attività principale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017 e suoi decreti attuativi, saranno:
- a. Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti , letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
 - b. Istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
 - c. svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
 - d. organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, educativi e culturali in genere;
 - e. promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero;
 - f. predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;

- g. provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
 - h. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito locale, regionale, nazionale.
 - i. favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
 - j. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.
5. **Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Capitolo VI all'art. 26 del presente Statuto.
- a. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
 - b. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite nel punto 4 del presente articolo.

TITOLO II

I SOCI DELL'ENTE

ARTICOLO 4 – SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che ne usufruiscano delle attività; i soci potranno dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purché il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.
4. L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
 - a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - b) nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

5. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

6. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
7. Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua ~~loro~~ prossima successiva convocazione.
8. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
9. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
10. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi e maggiorenni.
11. L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio, il tutto come meglio previsto al successivo art 6.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi , a qualsiasi titolo, sia a causa di morte .

12. Sono identificate tre tipologie principali di soci:

1. **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.

2. **Soci sostenitori:** i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.
3. **Soci onorari:** quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarle fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. **I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge.**
4. Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come **Soci Volontari**
 - a) Il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 3, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - b) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 - c) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
 - d) Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 - e) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'articolo 3, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad

assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli specifici regolamenti o disposizioni attuative.

- f) Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 4, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

13. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

14. La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art. 6.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Come già espresso e precisato al precedente art. 4 comma 10, tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:
 - a. *al momento dell'ammissione* : godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo;
 - b. *dopo almeno tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo.
2. Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purchè iscritti da almeno 3 mesi.
3. Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati dai Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art. 4 comma 4.
4. La Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie

- fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro , tenuto presente i limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs 117/2017, in base alle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
5. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.
 6. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
 7. I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare

ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
 - a. **recesso/dimissione** volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci;
 - b. **morosità** della quota associativa o del contributo integrativo oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
 - c. **radiazione/esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. **scioglimento** della Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.
 - e. **decesso** del socio stesso.
2. Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui al precedente comma assunto dal Consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
3. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
4. Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio direttivo è ratificato in via definitiva dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio

con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.

5. L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
6. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
7. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7 -- ORGANI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;
 5. Comitato Scientifico e Collegio dei Probiviri
2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.
10. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'Assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 comma 9, art 4 comma 13, art 5 comma 6) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite

altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 comma 3, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 4 comma 4).

2. La partecipazione all'Assemblea sarà possibile anche in videoconferenza, collegandosi via Internet.
3. Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile.
4. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
5. Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 50 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque.
6. Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili .
7. Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indirettamente o che contengono nell'ordine del giorno argomenti che riguardano:
 - a) l'approvazione del bilancio,
 - b) l'approvazione del regolamento interno
 - c) la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più amministratori,

i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Sono inderogabilmente competenza dell'Assemblea:

1. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
2. l'istituzione , quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Probiviri;
3. l'approvazione dell'eventuale regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 comma 4;

4. l'approvazione del bilancio;
5. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
6. la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;
7. la delibera sulle modificazioni **dell'atto costitutivo** o dello statuto;
8. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione;
9. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, etc.).
2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'Assemblea, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.
5. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.
6. Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum

deliberativi" di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle Assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, etc.).
2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nomina degli Organi di Controllo quando non specificatamente richiesti dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, , scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 -VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione
 - a. per deliberare la modifica **dell'Atto Costitutivo** e/o dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa;

- b. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto di un numero da 3 a 7 (sette) componenti denominati Consiglieri. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.
2. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
3. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche:
 - a) il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
 - b) il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di materiale impedimento di questi;
 - c) il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;
 - d) il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibilità dei singoli incaricati.

4. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore

nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

6. I Consiglieri , entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
9. La partecipazione al Consiglio Direttivo sarà possibile anche in videoconferenza, collegandosi via Internet.
10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo.
11. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
12. I Consiglieri, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:
 - a) del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto;
 - b) nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente

individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 -CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 comma 3 e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 comma 4;
2. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedente art 4 comma 13;
3. perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
4. compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;

5. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 comma 4 del presente statuto;
6. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;
7. adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
8. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
9. designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.
10. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
 - a) provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore
 - b) provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 - c) provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri
 - d) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - e) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - f) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - g) assegna gli incarichi di lavoro;
 - h) approva i programmi di Attività;
 - i) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
 - c) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;

ARTICOLO 19 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 20 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
3. Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI REVISORI E/O REVISORE UNICO

1. Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima, l'Assemblea Generale Ordinaria elegge, con maggioranza ordinaria, alternativamente, anche tra i non soci:

- a) in caso di forma Collegiale , numero tre Revisori effettivi e due supplenti . In questo caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci;
 - b) in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Lo stesso dura in carica quattro anni e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
 3. I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.
 4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
 5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 7. Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 in materia di Revisione Legale dei Conti, l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un revisore legale dei conti con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria

8. Nel caso in cui, per volontà dell'Assemblea dei Soci, pur non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Organo di controllo (sempre con i criteri di cui alla precedente lettera "a") ovvero , nel caso di nomina di un Revisore Legale dei conti ovvero sia affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, per tali nomine saranno necessarie le maggioranze qualificate previste dall'art. 21, comma 2 c.c.,
9. Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

ARTICOLO 22 -IL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge:
 - a) Il Comitato Tecnico/Scientifico;
 - b) il Collegio dei Probiviri.
2. **Il Comitato Tecnico/Scientifico:**
 1. Il Comitato Tecnico/Scientifico, è composto da esperti (anche stranieri) individuati dal Consiglio Direttivo con conoscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto sociale.
 2. Il Comitato Tecnico/Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione. Il Comitato Scientifico, ogni anno, propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione un piano annuale di attività relativamente *all'organizzazione di convegni e mostre temporanee, e a quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione*
 3. *2. Il Comitato Tecnico/Scientifico provvede alla identificazione dei criteri e ed alla quantificazione di particolari risorse in merito alla definizione del finanziamento di progetti tecnico/scientifici ovvero all'attribuzione di borse di studio o similari nonché all'attivazione di particolari procedure per sostenere iniziative che abbiano rilevanti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
 4. Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.
 5. Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica tre anni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio Direttivo le proposte del

Comitato in merito al programma di attività, coordinare l'attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio.

6. Il Collegio dei Probiviri

7. I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso è disciplinato dal regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea come da precedente art 17 comma 4

8. Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

TITOLO IV

BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO - 23 - IL RENDICONTO O BILANCIO ED I LIBRI SOCIALI

1. Come indicato al precedente art. 17, spetta al Consiglio Direttivo redigere, per ogni esercizio sociale, il bilancio della Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare e che è predisposto in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.
2. Il bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21 , della relazione del Revisore Unico e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.
3. L'organo di amministrazione e, ove nominato, l'organo di controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
4. Come indicato al precedente art. 11 comma 3 e 4, il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
6. Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e , nel caso di attivazione del precedente art 21 , comprensivo della relazione del Revisore Unico dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.
7. Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione.

8. Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente comma 6, dovrà essere comunicato entro 30 giorni , o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.
9. Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a disposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Consiglio Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.
10. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
11. La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione , potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.

I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione

A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio Direttivo e, se nominati , il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.
12. Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste al precedente comma 9.

ARTICOLO 24 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 25 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva , dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

5. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi
 - a) dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore
 - b) dell'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - c) di altra istituzione preposta per legge,

e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

7. Le Fonti di Finanziamento sono costituite da:
 - a. quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, e dai contributi degli associati;
 - b. ricavato delle attività di cui all'art 4 commi 4 e 5 del presente statuto;
 - c. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero della gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;
 - d. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - f. contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
 - g. titoli di solidarietà;
 - h. lasciti, eredità, donazioni e legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 26 - PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

1. I mezzi finanziari possono altresì essere costituiti dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23 , entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.
4. Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite indicato da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI, LIQUIDAZIONE E NORME TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 27 – SEZIONI TERRITORIALI

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno , potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. Per tali sezioni nominerà un Responsabile , il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall' Ente di Promozione di appartenenza.

ARTICOLO 29 - SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Potranno essere espressi solo i soli voti personali, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi
 - a) dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore

- b) dell'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- c) di altra istituzione preposta per legge,

ARTICOLO 30 - ISCRIZIONE A REGISTRI ESISTENTI O AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

1. L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, l'Associazione si iscrive ai registri regionali esistenti.
3. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
4. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

ARTICOLO 31 - NORMA TRANSITORIA E RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto
 - a) dalle norme del Codice Civile,
 - b) da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,
 - c) dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e le relative disposizioni di attuazione,

d) nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Parma, il

La presente scrittura viene registrata in caso d'uso, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di legge, ed è soggetta all'art 6 , art 7 ed art 8 del DPR 131 del 26/04/1986 con applicazione della tariffa parte 1 art 11, art 11 bis ovvero tariffa Parte 2 art 2